

527 18 GIU. 2004 9

OGGETTO: Autorizzazione a rinnovare la gara centralizzata per la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente. Autorizzazione a stipulare un accordo con la Amgen S.p.a. e Dompè Biotec S.p.a. per la fornitura di darbepoetina.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie,

VISTO il decreto legislativo n. 358/92, così come modificato dal decreto legislativo n. 402 del 20 ottobre 1998;

VISTO l'art.3 comma 32 della legge n.350 del 24 dicembre 2003 che prevede che ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni previsti anche dalla legge n.112/2002;

VISTA la legge n.405/2001 recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria";

VISTO l'art.6, comma 1, della legge regionale n.16/2001 che prevede che la Regione attui forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta con propria deliberazione n. 1804/2001, coerentemente con l'esigenza di razionalizzare la spesa nonché innovare il processo di approvvigionamento anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici innovativi;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18.02.02 ed il relativo regolamento attuativo;

VISTA la D.G.R. n.1604 del 29 novembre 2002 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli schemi degli atti relativi alla gara per "la fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente" autorizzando al contempo il Direttore del Dipartimento Economico Occupazionale a pubblicare gli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

VISTA la D.G.R. n. 295 dell'11.04.2003 con la quale venivano approvati i verbali di gara e al contempo autorizzava il Direttore della Direzione Bilancio e Tributi a procedere per trattativa privata per quei lotti per i quali non era stata presentata offerta, nonché di procedere a trattativa privata con tutte le società che avevano presentato offerta per la somatropina (lotto 18), in quanto la stessa non era stata redatta secondo le modalità previste dal capitolato di gara;



517 18 GIU. 2004 6

- VISTE** le determinazioni nn. C0737 del 13.06.2003 e C0906 del 09.07.2003 con le quali si approvavano rispettivamente i verbali della trattativa privata relativi alla somatropina e agli altri prodotti per i quali non era stata presentata offerta al pubblico incanto;
- PRESO ATTO** che la suddetta gara è pertanto in procinto di scadere e che quindi si rende necessario addivenire a nuova aggiudicazione per garantire le forniture alle Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio;
- CONSIDERATI** i verbali del Gruppo di Lavoro "Strategie Acquisti" agli atti dell'Ufficio competente;
- CONSIDERATO** che la normativa vigente in materia di appalti di forniture prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere al rinnovo dei contratti in essere, ove negli stessi previsto, laddove vengano riscontrati i requisiti della convenienza economica e dell'interesse pubblico;
- RILEVATO** che l'art. 7, comma 2, della Convenzione della suddetta gara prevede espressamente la possibilità per la Regione Lazio di rinnovare il contratto *de quo* per un periodo di anni uno;
- RILEVATO** che, limitatamente alla darbepoetina (lotto n.22 precedente pubblico incanto) si è verificato un mutamento delle condizioni di mercato in quanto, successivamente all' esperimento della predetta gara, la ditta Amgen S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso principio attivo con il nome commerciale "Aranesp", risultando così ad oggi il farmaco non più prodotto esclusivo della Dompè Biotec S.p.a. e, pertanto, le uniche due società presenti sul mercato risultano attualmente Amgen S.p.a. e Dompè Biotec S.p.a.;
- CONSIDERATO** che per effetto dell'ingresso nel mercato della nuova specialità medicinale numerosi pazienti ricevono il nuovo trattamento su prescrizione dei medici specialisti acquistandolo direttamente presso le farmacie private convenzionate, poiché non disponibile presso le farmacie aziendali;
- CONSIDERATA** la particolare tipologia della patologia trattata e l'impossibilità di sostituzione di fatto del farmaco prescritto nel piano terapeutico;
- VALUTATA** l'opportunità di prevedere la sperimentazione di un sistema che permetta la possibilità per le Aziende Sanitarie di poter distribuire allo stesso prezzo il principio attivo a prescindere quindi dal marchio apposto sul prodotto;
- PRESO ATTO** che con D.G.R. n.34 del 15.01.2002 la Giunta regionale ha deliberato che dal 1 marzo 2002 le Aziende Sanitarie Locali, avrebbero dovuto assicurare per il tramite dei propri servizi farmaceutici la distribuzione diretta dei medicinali di cui all'Allegato 2 del D.M. 22.12.2000;
- RILEVATO** che dai dati acquisiti dagli uffici competenti il consumo di darbepoetina per la gara in corso ammonta a circa 49.100 pezzi pari ad € 3.263.063 e



527 18 GIU. 2004

che dai dati disponibile sulla spesa farmaceutica del Lazio al marzo 2004, il principio attivo di cui trattasi risulta tra i primi dieci che hanno concorso a far aumentare la spesa;

ATTESO CHE gli uffici competenti della Regione si impegnano ad effettuare un monitoraggio quadrimestrale dei consumi sulla base dei dati forniti dalle Aziende Sanitarie e dai fornitori ed a valutare i risultati di tale sperimentazione;

CONSIDERATO pertanto che si rende conveniente stipulare un accordo con entrambe le ditte produttrici di darbepoetina che preveda un miglioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle praticate nel precedente pubblico incanto, al fine di poter incrementare quanto più possibile la distribuzione diretta da parte delle farmacie aziendali che si troverebbero nella possibilità di distribuire entrambi i marchi commerciali rispettando così il piano terapeutico dei pazienti, con il doppio vantaggio di avere, da una parte, la disponibilità di entrambi i prodotti senza alcuna differenza di costo dovuta al marchio e, dall'altra, di ridurre la spesa a carico del S.S.R.;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha provveduto a chiedere la disponibilità agli aggiudicatari degli altri lotti a rinnovare i contratti in essere apportando una miglioria economica;

PRESO ATTO dei riscontri pervenuti, dall'esame dei quali è emerso un contenimento medio del 6.26% rispetto alla precedente gara, con un risparmio presunto per le Aziende Sanitarie di circa € 2.440.796,00;

CONSIDERATO che quindi si rende conveniente procedere al rinnovo della gara in argomento, eccezion fatta per la darbepoetina, per la quale appare più opportuno provvedere a concludere un accordo sperimentale tra le ditte produttrici della stessa e la Regione Lazio nei termini previsti nello schema di accordo allegato alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

La presente deliberazione non rientra nella tipologia di atti soggetti alle procedure di concertazione con le parti sociali

All'unanimità

DELIBERA



Per le motivazioni riportate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a procedere al rinnovo della gara per la "fornitura di farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente", i cui verbali sono stati approvati con

527 18 GIU. 2004

6

D.G.R. n. 295 dell'11.04.2003, con determinazione n. C0737 del 13.06.2003 e n. C0906 del 09.07.2003;

-di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a procedere alla stipula di un accordo con la Amgen S.p.a. e Dompè Biotec S.p.a. per la fornitura di darbepoetina approvando, al contempo, lo schema di accordo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, o suo delegato, a firmare tutta la documentazione necessaria nonché ad apportare alla stessa le eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero rendersi necessarie;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
II. SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

18 GIU. 2004



SECRETARIA

17



IL PRESENTE ALLEGATO
SI COMPONE DI N. 18
PAGINE.



Regione Lazio
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7. - CAP 00145 Roma -
Tel. 06.51683556 - fax 06.51684277
sito internet: www.regione.lazio.it - Sezione Bandi di gara

CONVENZIONE

ALLEG. alla DELIB. N. 527
DEL 18 GIU. 2004

PER LA FORNITURA DI DARBEPOETINA ...

TRA

Regione Lazio, nella qualità di seguito meglio specificata, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, in persona del Dott. Giorgio Camponi o suo delegato, in qualità di Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito per brevità anche "**Regione**");

E

.....con sede legale invia..... n....., capitale sociale €, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di..... n.- R.E.A. n....., P. IVA domiciliata ai fini del presente atto in....., via n....., in persona del Dr..... nato a.....il..... documento di identità.....- legale rappresentante Dr- giusta poteri allo stesso conferiti da..... come da procura speciale n. rep. del, nella sua qualità (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

a) che con Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001 e relativi atti attuativi la Regione ha avviato il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel proprio sistema sanitario al fine di determinare la riduzione della spesa delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici, nuove tecnologie innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*", quale ad esempio un portale *internet* per la realizzazione di un sistema di acquisti elettronici;

b) che, in tale contesto, la Regione ha invitato le Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Sanitarie Ospedaliere rientranti nel proprio ambito territoriale a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione, ai prezzi ed alle altre condizioni previsti nelle Convenzioni medesime;

c) che in data 31.07.2002 l'Amministrazione Regionale, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere hanno sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordo approvato con Deliberazione della Giunta della Regione n.1032 del 26/07/02 con cui è stata data attuazione alla menzionata Legge Regionale;

d) che, sempre sulla base del sistema come sopra introdotto, nonché ai sensi dell'art. 59 legge n.388 del 23 dicembre 2000 - modificato dal comma 167 art.2 della legge 350/2003 - e dell'art. 2 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001 n. 405, la stipula delle Convenzioni, quali la presente, dà origine ad un obbligo del Fornitore di dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura che verranno eventualmente emessi dai soggetti legittimati nel corso di validità ed efficacia della Convenzione;

e) che i singoli contratti di fornitura, in particolare, vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura nei quali saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, il luogo di esecuzione ed ogni altro elemento necessario alla sua esecuzione;

f) che la Regione delegata alla stipula ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione dei fornitori dei prodotti oggetto della presente fornitura occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione medesima, mediante la stipulazione di un accordo sperimentale con le sole due ditte che producono darbepoetina;

g) che il Fornitore con la stipulazione dell'accordo in questione ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal suddetto accordo e dalla presente Convenzione, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e il concordamento del prezzo;

i) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

j) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Elenco dei prodotti e relativi quantitativi), l'Allegato "B" (Scheda Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Elenco delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Lazio che hanno sottoscritto o potranno sottoscrivere l'accordo approvato).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione Lazio di cui all'Allegato "C") che possono utilizzare la Convenzione compatibilmente ai propri fabbisogni;
 - b) **Aziende Sanitarie Contraente/i:** le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Sanitarie Ospedaliere della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura e, quindi, effettivamente utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
 - c) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - d) **Fornitore:** l'impresa firmataria dell'accordo sperimentale e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - e) **Ordinativo di Fornitura:** il documento con il quale le Aziende Sanitarie acquistano i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:

- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4 Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, relativa alla fornitura di darbepocetina, meglio specificata all'Allegato "A".
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire il prodotto di cui all'Allegato "A".
3. La Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore, le quali assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo solo ed esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, costituendo la Convenzione medesima le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di Fornitura.
4. I quantitativi previsti nella presente procedura di gara, hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti né per le Aziende Sanitarie né per la Regione Lazio.

Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione

1. Le Aziende Sanitarie che possono effettuare acquisti utilizzando la Convenzione devono intendersi quelle di cui all'Allegato "C"; a tale proposito la Regione ha comunicato a dette Amministrazioni l'avvio della procedura relativa alla stipulazione dell'accordo e ne comunicherà la sua conclusione.
2. Le Aziende Sanitarie potranno utilizzare la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura, dalle stesse sottoscritti ed inviati al Fornitore, nei quali verranno indicate le quantità della fornitura richiesta, oltre che il luogo/ufficio di esecuzione; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Regione, con le modalità di cui al successivo articolo 6 comma 6.
3. Qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno considerati nei quantitativi oggetto della Convenzione stessa.
4. Il Fornitore dovrà, altresì, verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui l'Ordinativo di Fornitura non presenti i richiamati requisiti, sarà onere del Fornitore contattare l'Azienda Sanitaria e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura opportunamente modificato. Il nuovo Ordinativo di Fornitura emesso dall'Azienda Sanitaria Contraente annullerà quello precedentemente emesso sostituendolo in ogni sua parte.
5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, esclusivamente entro i limiti ivi indicati, nei termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nei suoi allegati.

Articolo 6 Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore, con le modalità meglio specificate nel Capitolato tecnico, dei relativi Ordinalivi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende Sanitarie Contraenti.
2. Ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà necessariamente contenere i seguenti dati: intestazione dell'Azienda Sanitaria, intestazione del Fornitore, numero fax del Fornitore, data, riferimento alla Convenzione, numero progressivo dell'ordine, data di consegna (solo per gli ordinativi urgenti), luogo di consegna, orario di consegna, destinatario, nome commerciale del prodotto, forma farmaceutica, dosaggio/volume, quantità, prezzo unitario al netto di IVA, aliquota IVA, valore totale con IVA.
3. L'invio degli Ordinalivi di Fornitura dovrà essere effettuato dalle Aziende Sanitarie Contraenti nei giorni lavorativi (lunedì – venerdì) dalle ore 8:00 alle ore 17:00 presso i recapiti del servizio di raccolta ordini del Fornitore di seguito indicati:
.....
.....
.....
4. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà, da esercitarsi entro il termine di 1 (uno) giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura, di revocare o annullare l'Ordinativo di Fornitura medesimo, attraverso comunicazione scritta contenente l'indicazione del numero di protocollo dell'Ordinativo di Fornitura revocato o annullato inviata a mezzo fax; spirato il predetto termine il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
5. Spirato il termine, di cui al precedente paragrafo il Fornitore è tenuto (solo per gli ordinativi urgenti), entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo, quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare riscontro all'Azienda Sanitaria Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura identificando lo stesso attraverso il numero di protocollo indicato dalla Azienda Sanitaria Contraente, l'eventuale numero d'ordine progressivo assegnato dal Fornitore, e del termine entro il quale verrà effettuata la consegna, che dovrà essere necessariamente ricompreso nel termine perentorio di cui al successivo articolo 11, comma 6.
6. Qualora venga richiesto dalla Regione, il Fornitore ha l'obbligo di dare alla stessa riscontro, anche per via telematica, di ciascun Ordinativo di Fornitura, entro 24 (ventiquattro) ore solari dalla ricezione della relativa richiesta, dovendo altresì dare ogni altra informazione prevista nel Capitolato Tecnico.

Articolo 7

Durata

1. La Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della stipula della stessa.
2. Tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta della Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, con conseguente incremento proporzionale dei quantitativi presunti.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella medesima Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della stessa e/o dei singoli Ordinalivi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura dalla stessa emesso e non già l'intera Convenzione.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche richieste per detto farmaco. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti o, comunque, della Regione, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione e le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dall' eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.
Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati;
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici delle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione, nonché alle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Ogni Azienda Sanitaria Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura dalla stessa emessi.

Articolo 9 **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i prodotti oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione stessa;
 - b) manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9001 e ISO 9002;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Aziende Sanitarie Contraenti e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Aziende Sanitarie Contraenti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinalivi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinalivi di Fornitura emessi da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la spedizione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinalivi di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 modificato ed integrato dai decreti legislativi nn.242 e 493 del 1996.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11

Modalità e termini della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinalivo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto dello stesso con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinalivi di Fornitura.
2. La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio e consegna "al piano".
3. Tutti i prodotti consegnati dovranno essere di recente produzione, con almeno i 2/3 della loro validità.
4. Unitamente ai prodotti, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica, d'uso e di conformità, nonché una propria dichiarazione attestante la corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quelle descritte nell'Allegato "B".
5. Sempre contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Azienda Sanitaria Contraente, il numero di protocollo dell'Ordinalivo di Fornitura, il

- numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine essenziale di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti (i) dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi di Fornitura, per gli Ordinativi trasmessi a mezzo fax, ovvero, (ii) dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, per gli Ordinativi inviati a mezzo posta, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
 7. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 6, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al successivo articolo 17, comma 1, e di considerare risolto di diritto il relativo Ordinativo di fornitura.
 8. Nel caso in cui il ritardo nella consegna dei prodotti sia determinato da dimostrata impossibilità sopravvenuta del Fornitore, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di consegna di cui al precedente comma 6, potrà procedere all'acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria per gli eventuali maggiori oneri derivanti su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dal Fornitore.
 9. Da ultimo, nel caso in cui i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo medesimo, il Fornitore: (i) non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo, (ii) dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 13, (iii) sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'Ordinativo di fornitura, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 17, comma 1, e fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria Contraente di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
 10. Si precisa inoltre che, in ciascuna delle ipotesi di ritardo nella consegna dei prodotti oggetto di Ordinativo di Fornitura, di cui ai precedenti commi, decorso 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del termine di consegna di cui al precedente comma 6, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Azienda Sanitaria comunicherà per iscritto alla Regione l'inadempimento del Fornitore alle obbligazioni contrattuali.

Articolo 12

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna dei prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Responsabile della Struttura Farmaceutica dell'Azienda Sanitaria Contraente verificherà la corrispondenza tra i dati contenuti nel documento di trasporto di cui al precedente articolo 11, comma 5, effettuerà, inoltre, un controllo quali/quantitativo dei prodotti forniti teso ad attestare la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dal presente atto e dai suoi Allegati.
Nel caso in cui detta verifica abbia esito positivo il Responsabile della Struttura Farmaceutica apporrà sul documento di trasporto il timbro dell'Azienda Sanitaria Contraente, attestante l'avvenuta ricezione dei prodotti richiesti.
2. Qualora, invece, il Responsabile della Struttura Farmaceutica in seguito alla verifica di cui al precedente comma 1 rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà:
 - a) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, dare comunicazione al Fornitore a mezzo fax chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 13.
 - b) nell'ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, applicare dal giorno successivo a quello della verifica di corrispondenza con esito negativo le penali di cui al successivo articolo 17, comma 3, dandone preventiva comunicazione a mezzo fax al Fornitore. Potrà inoltre richiedere la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura ed il risarcimento del maggior danno.

3. Qualora, invece, il Responsabile della Struttura Farmaceutica, in seguito al controllo di cui al precedente comma 1, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente atto e dai suoi Allegati, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà:
- a) richiedere, con comunicazione scritta e trasmessa a mezzo fax al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, mettendo gli stessi a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 13, applicando le penali di cui al successivo articolo 17, comma 1. In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 18, comma 2.
- b) non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui alla precedente lett. a), l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura ed il risarcimento dei danni.
4. In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti l'Azienda Sanitaria Contraente rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza l'Azienda Sanitaria potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, lett. a), ovvero la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.
- Resta peraltro convenuto che il termine per la denuncia dei vizi della fornitura, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1495 del codice civile, è dalle parti fissato in 6 (sei) mesi.

Articolo 13

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati, previste nel presente atto e/o nei suoi allegati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, sostituzione dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.
3. In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta di cui al precedente comma 1, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, trattenendo dalla cauzione di cui al successivo articolo 18, l'ammontare delle relative spese.
4. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria Contraente all'Ordinativo di Fornitura cui la fattura si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.

Articolo 14

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura che dovessero essere effettuati, sono indicati nell'accordo sperimentale.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture dalle Aziende Sanitarie Contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
In caso di contestazioni effettuate a seguito di controllo, ai sensi dell'art.12 punto 1, il termine di cui sopra rimarrà sospeso fino all'accettazione incondizionata della fornitura.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita alla Azienda Sanitaria Contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Aziende Sanitarie Contraenti e dalla Regione.

Articolo 16 Trasparenza

1. Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Penali

- 1) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna dei prodotti, di cui al

Convenzione

Pagina 10 di 18

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

- precedente articolo 11, comma 6, e di quanto a corredo degli stessi, la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 2) Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 12, comma 3, lett. a), la Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - 3) Si precisa nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie Contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
 - 4) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie Contraenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
 - 5) Le Aziende Sanitarie Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 - 6) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 - 7) Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., contratte dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore della Regione pari a.....mediante la stipula di fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Il Fornitore si impegna, ora per allora, a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all'eventuale proroga della convenzione, di cui al precedente articolo 7 comma 2.
3. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata:
 - in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati direttamente dall'aggiudicatario presso il Tesoriere della Regione, ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:
 - **essere incondizionata e irrevocabile,**
 - prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Regione, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa,
 - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.,
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione su richiesta delle Aziende Sanitarie.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione o le singole Aziende Sanitarie Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, la Convenzione o il singolo Ordinativo di Fornitura.

Articolo 19 Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20 Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la Convenzione o con i singoli Ordinativi di Fornitura che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni che verrà assegnato dalla Regione, ovvero dalla Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di rispettivamente competenza, per porre fine all'inadempimento, la Regione, ovvero la Azienda

- Sanitaria Contraente, hanno la facoltà di considerare risolti di diritto, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione, ovvero il singolo Ordinativo di Fornitura.
2. In ogni caso, la Regione, nonché le Aziende Sanitarie Contraenti potranno, per quanto di rispettivamente competenza, risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse,
 - b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, ai sensi del precedente articolo 8;
 - c) mancata consegna dell'originale del documento comprovante la costituzione e/o incremento della cauzione definitiva oltre 5 (cinque) giorni solari dai termini stabiliti nel precedente articolo 18 comma 1, nonché per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione, ai sensi del precedente articolo 18, comma 8;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo 22;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi del successivo articolo 23;
 - f) negli altri casi di cui agli articoli: 8 (Condizioni della fornitura e limitazioni di responsabilità), 11 (Modalità e termini della fornitura), 12 (Verifica quali-quantitativa), 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Trasparenza), 18 (Cauzione definitiva), 19 (Riservatezza), 22 (Danni responsabilità civile e polizza assicurativa), 23 (Brevetti industriali e diritti d'autore).
 3. La Regione potrà inoltre, previa effettuazione delle verifiche che riterrà eventualmente necessarie, risolvere la Convenzione in seguito alla segnalazione da parte anche solo di una delle Aziende Sanitarie della risoluzione anche solo di uno degli Ordinativi di Fornitura.
 4. In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà, senza onere alcuno, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 5. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione, anche su indicazione delle Aziende Sanitarie Contraenti, ha il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente; la Regione e le Aziende Sanitarie potranno, inoltre, procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21 Recesso

1. Le Aziende Sanitarie Contraenti hanno diritto, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
 - c) reiterati inadempimenti del Fornitore;
 di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;

- iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie Contraenti.
 4. In caso di recesso delle Aziende Sanitarie Contraenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi;
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa, a beneficio dei terzi comprese anche le Aziende Sanitarie Contraenti, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenni le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore - nell'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura - possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione che delle Aziende Sanitarie Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie Contraenti.

3. Le Aziende Sanitarie Contraenti e/o la Regione si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, le medesime Aziende Sanitarie Contraenti e/o la Regione riconoscono al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore dalle stesse scelto.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinatori di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 24 Responsabili del Servizio

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare un **Responsabile del Servizio che sarà il referente responsabile nei confronti della Regione**, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente e, quindi, avrà la **capacità di rappresentare** ad ogni effetto il Fornitore.
2. Alla data dell'accettazione del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile del Servizio.

Articolo 25 Nuove formulazioni e/o dosaggi

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie Contraenti e la Regione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
In ogni caso, qualora, nel corso della fornitura, per i nuovi orientamenti terapeutici, si rendesse necessario acquisire nuove formulazioni e/o dosaggi, sarà possibile procedere all'acquisto dalla ditta aggiudicataria, qualora disponga del dosaggio o della formulazione necessaria, con l'applicazione del medesimo sconto offerto per la stipulazione dell'accordo, ovvero da altra ditta, se il Fornitore non disponesse di tali formulazioni e/o dosaggi, con esclusione di qualsiasi possibilità di rivalsa da parte di quest'ultimo.
Eventuali, eccezionali **variazioni qualitative** nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura, dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dare luogo a consegna solo previo parere favorevole della competente Commissione Farmaci.
Qualora nel corso della validità della Convenzione, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

Articolo 26 Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 27
Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima dell'accettazione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Regione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie Contraenti aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o delle singole Aziende Sanitarie dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con l'accettazione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge n.675.

Articolo 28
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29
Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo o non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce

in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinalivi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li

LA REGIONE

IL FORNITORE

Il sottoscritto....., quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 - Oggetto
- Art. 5 - Utilizzazione della Convenzione
- Art. 6 - Modalità di conclusione
- Art. 7 - Durata
- Art. 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
- Art. 9 - Obbligazioni specifiche del fornitore
- Art. 11 - Modalità e termini della fornitura
- Art. 12 - Verifica quali-quantitativa
- Art. 13 - Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire
- Art. 15 - Fatturazione e pagamenti
- Art. 16 - Trasparenza
- Art. 17 - Penali
- Art. 18 - Cauzione definitiva
- Art. 19 - Riservatezza
- Art. 20 - Risoluzione
- Art. 21 - Recesso
- Art. 22 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore
- Art. 25 - Nuove formulazioni e/o dosaggi
- Art. 26 - Foro competente

IL FORNITORE

Convenzione

Pagina 17 di 18

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

ALLEGATI

ALLEGATO A : ELENCO DEI PRODOTTI E RELATIVI QUANTITATIVI PRESUNTI

ALLEGATO B : OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE

ALLEGATO C : AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE SANITARIE OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO CHE HANNO SOTTOSCRITTO L'ACCORDO IN DATA 31.07.2002





L'anno 2004 il giorno del mese di giugno, in Roma, alle ore presso la sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212, sono riuniti, previa convocazione a mezzo lettera raccomandata:



1. Società Amgen S.p.a., rappresentata dal Dr.....
2. Società Dompè Biotec S.p.a., rappresentata dal Dr.....
3. Regione Lazio, rappresentata da.....

Premesso che la Regione Lazio in data 31 luglio 2002 ha avuto delega da parte dei legali rappresentanti delle Aziende U.S.S.LL. affinché in loro nome e conto provveda all'individuazione degli aggiudicatari dei farmaci che richiedono il controllo ricorrente del paziente;

premesso che con propria deliberazione n..... del..... la Giunta regionale ha autorizzato il rinnovo di detta gara per un ulteriore anno;

premesso che a seguito della gara esperita dalla Regione Lazio nell'anno 2002 è risultata aggiudicataria della fornitura di darbepoetina la Dompè Biotec S.p.a. (lotto 22);

Preso atto che successivamente alla effettuazione della predetta gara (bando inviato alla G.U.C.E. in data 13.12.2002) la Amgen S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso principio attivo e così ad oggi il farmaco non è più prodotto esclusivo della Dompè Biotec S.p.a.;

Considerato pertanto che per effetto dell'ingresso nel mercato della nuova specialità medicinale numerosi pazienti ricevono il nuovo trattamento su prescrizione dei medici specialistici acquistandolo direttamente presso le farmacie private convenzionate, poiché non disponibile presso le farmacie aziendali;

Valutata l'opportunità di prevedere la sperimentazione di un sistema che permetta la possibilità per le Aziende Sanitarie di poter distribuire allo stesso prezzo il principio attivo a prescindere quindi dal marchio apposto sul prodotto;

Tutto ciò premesso, dopo aver ampiamente discusso delle superiori questioni, le parti concordano quanto segue:

1. Le Amgen S.p.a e Dompè Biotec S.p.a. convengono di fatturare le varie confezioni di darbepoetina a €..... a mcg per mono somministrazione settimanale FV/SC e così per confezioni comprese tra i dosaggi di 10 mcg e 300 mcg;
2. Le Aziende USL si impegnano a dispensare le specialità in base al nome commerciale che sarà segnalato dallo specialista;
3. la sopradetta modalità di somministrazione viene concordata dalle parti in via sperimentale e con durata di anni 1 (uno) o, comunque, fino all' esperimento di successiva pubblica gara da parte della Regione Lazio che comprenda anche la darbepoetina.
4. i termini e le condizioni del presente accordo si intendono regolate dalla allegata Convenzione;
5. il presente accordo diverrà esecutivo non appena approvato dal Direttore del Dipartimento Economico-Occupazionale con apposito atto.

Roma,

Amgen S.p.a

Dompè Biotec S.p.a.

Regione Lazio

.....

.....

.....